

Conclusioni della ricorrente

- riformare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 21 ottobre 2005, n. R 10631/2004-2, notificata il 2 novembre 2005, rettificata con decisione in data 16 novembre 2005, notificata il 23 novembre 2005, e rigettare la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario 001227743 del 23 luglio 2003;
- in subordine, annullare la detta decisione e rinviare il caso alla seconda commissione di ricorso per un nuovo esame;
- condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese relative a tale procedimento, al procedimento di ricorso ed al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: marchio denominativo «TEK» per prodotti delle classi 6 e 20 (scaffalature e parti di scaffalature, in particolare cestelli da appendere su scaffalature, tutti i detti prodotti in metallo ovvero non in legno) — marchio comunitario n. 1 227 743

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Wuppermann AG

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la situazione di fatto accertata dalla commissione di ricorso non giustificerebbe la cancellazione del marchio. La commissione di ricorso avrebbe inoltre violato il diritto della ricorrente ad essere sentita.

Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — MPDV Mikrolab/UAMI

(Causa T-459/05)

(2006/C 60/88)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozesslabor (Mosbach, Germania) (Rappresentante: avv. W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 19 ottobre 2005, pratica R 1059/2004-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «manufacturing score card» per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 — domanda di registrazione n. 3 334 596

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, dato che il marchio oggetto della domanda sarebbe registrabile in quanto il fatto che gli elementi costituenti il marchio complessivo richiesto possano forse avere — singolarmente considerati ovvero in una diversa composizione — carattere descrittivo non sarebbe sufficiente per negare la registrazione.

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento, in quanto la combinazione complessiva per i prodotti e servizi richiesti sarebbe frutto di fantasia e trasmetterebbe un significato impreciso e vago, eccedente il semplice accostamento dei concetti.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2006 — PORTELA & Ca, S. A./UAMI

(Causa T-10/06)

(2006/C 60/89)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: PORTELA & Ca, S. A. (S. Mamede do Coronado, Portogallo) [Rappresentante: avv. João M. Pimenta]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Juan Torres Quadrado e Josep Gilbert Sanz

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione 14 settembre 2004 nel procedimento R 897/2004-1 emanata dalla prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), concedendo la registrazione del marchio comunitario n. 1 400 183 per i seguenti prodotti:

Classe 5 — Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche di uso medicinale; vermifughi;

Classe 42 — servizi medici; servizi collegati con laboratori farmaceutici; esame medico; esame in laboratorio;

- condannare l'UAMI al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: PORTELA & Ca, S. A.

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo Bial (domanda n. 1400183)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Juan Torres Quadrado e Josep Gilbert Sanz

Marchio o segno fatto valere: marchio spagnolo Bial

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta

Decisione della commissione di ricorso: confermata integralmente la decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: La ricorrente sostiene che l'UAMI ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 avendolo interpretato in maniera errata e che la decisione impugnata viola forme sostanziali (il marchio non è stato debitamente fatto valere nel reclamo, non sono stati forniti all'attuale ricorrente, entro il termine legale stabilito, gli elementi rilevanti del marchio anteriore su cui si è basata l'opposizione e la decisione sulle spese non è corretta).

Ricorso presentato il 19 gennaio 2006 — Romana Tabacchi/Commissione

(Causa T-11/06)

(2006/C 60/90)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Romana Tabacchi Spa (Roma, Italia) [Rappresentanti: Avv.ti Mario Siragusa e G. Cesare Rizza]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Ridurre l'ammenda in modo sostanziale comminata a Romana Tabacchi.
- Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio della Ricorrente.
- Ordinare qualunque altra misura, anche istruttoria, che esso ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del presente ricorso è l'annullamento parziale della decisione della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/C-38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), limitatamente alla parte relativa al calcolo dell'ammenda comminata alla Ricorrente, e la conseguente riduzione dell'ammontare di detta ammenda.

In questa decisione, la Convenuta ha stabilito che sei imprese operanti in Italia nel settore della trasformazione del tabacco greggio hanno violato l'articolo 81, primo paragrafo, del Trattato CE dal 1995 all'inizio 2002, mediante accordi o pratiche concertate volti a coordinare le loro strategie individuali di acquisto, anche mediante l'organizzazione di scambi regolari d'informazioni e la consultazione reciproca. In particolare, secondo la Commissione, i trasformatori hanno concordato il prezzo di consegna massimo o medio per la varietà di tabacco greggio denominata Burley, nonché i volumi di prodotto da acquistare. Il cartello si è esteso fino alla concertazione delle offerte per quanto riguarda le aste pubbliche di AIMA-Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nel 1995 e di ATI-Azienda Tabacchi Italiani S.p.A. nel 1998.

La Commissione ha altresì stabilito che, durante il periodo compreso tra febbraio 1999 e novembre 2001, l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) e l'Unione Italiana Tabacco (UNITAB) hanno adottato decisioni relative alle rispettive posizioni negoziali sui prezzi per i singoli gradi qualitativi di ciascuna varietà di tabacco, in vista della stipula di accordi interprofessionali.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere:

- La violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità, nella misura in cui la Commissione ha omesso, ai fini del calcolo del punto di partenza dell'ammenda, di prendere in considerazione la circostanza che l'impatto concreto del cartello sul mercato è stato nullo o tutt'al più modesto.
- L'illogicità della motivazione e la violazione del principio di pari trattamento, per quanto riguarda la mancata graduazione dell'importo base dell'ammenda al fine di adeguarlo al peso specifico dell'impresa destinataria. Viene affermato, in particolare, su questo punto, che l'utilizzo della quota di mercato dell'ultimo anno intero dell'infrazione dovrebbe essere mitigato e adeguato in tutti i casi in cui la partecipazione di un'impresa alla condotta restrittiva constatata abbia subito interruzioni.